


COMUNE DI OPPEANO
PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO COMUNALE

**RECANTE DISPOSIZIONI PER ASSICURARE IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO
TERRITORIALE ED AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA LEGGE 22/02/2001 N. 36**

Geom. Bruno FANTON

Arch. Diano ZANETTI



Ufficio Tecnico Comunale

Piazza G. Altichieri n. 1



ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento individua i principi e disciplina la procedura di insediamento urbanistico ed ambientale degli impianti delle telecomunicazioni che provocano esposizione ai campi elettromagnetici, in ottemperanza dell'art. 8, comma 6, della legge 22/02/2001, n. 36.

Il presente regolamento ha per oggetto la procedura e le limitazioni alla installazione nel territorio comunale di stazioni radiobase, mobili e fisse, con potenza superiore a 20 Watt e ripetitori con potenza inferiore o uguale a 20 Watt, in applicazione del D.M.A. n. 381 del 10/09/1998.

ART. 2 - PRINCIPI

Il Comune di Oppeano ritiene la salute ed il benessere dei propri cittadini, così come la tutela e salvaguardia dell'ambiente e del proprio territorio, valori prioritari ed irrinunciabili per lo sviluppo e la crescita di ogni persona e della comunità. Qualsiasi azione, pubblica o privata, che veda coinvolto o interessato il Comune, deve essere improntata a questi valori e finalità.

Il Comune, quale primario Ente rappresentativo della comunità, esercita la propria funzione ed esplica le proprie azioni in piena autonomia, anche regolamentare, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 114 della Costituzione e dell'art. 3 del TUEL n. 267/2000.

ART. 3 - FINALITA'

Il regolamento intende salvaguardare la salubrità e la sicurezza del territorio comunale e proteggere la popolazione locale dall'esposizione ai campi elettromagnetici, dettando norme che disciplinano, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica regionale e statale, la localizzazione, l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti di cui alla legge quadro n. 36/2001.

In tale contesto di principio, il Comune promuove azioni volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi magnetici ed elettromagnetici, privilegiando migliori tecnologie ed assumendo un'attività di controllo su tutto il territorio di competenza.

ART. 4 - IMPIANTI CON POTENZA NON SUPERIORE A 20 WATT

L'installazione di ripetitori di telefonia mobile con potenza inferiore o uguale a 20 Watt è ammessa su tutto il territorio comunale, con le procedure indicate nei successivi articoli, ad esclusione delle zone indicate al punto 5) dell'art. 5 del presente

regolamento. Al fine di garantire un corretto assetto urbanistico ed ambientale tali impianti dovranno distare tra loro non meno di mt. 50.

L'installazione, la modifica e la sostituzione di amplificatori con potenza inferiore o uguale a 20 Watt è subordinata al rispetto del presente regolamento, ed è soggetta a denuncia di inizio attività di cui al D.P.R. n. 380/2001, secondo il modello allegato al D. Lgs. n. 259/2003. Unitamente alla stessa dovrà essere prodotta tutta la documentazione necessaria, ivi compresi la simulazione fotografica, la valutazione dell'A.R.P.A.V. competente e l'autorizzazione ai sensi del titolo II D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 per le aree sottoposte a tale vincolo. All'istanza dovrà essere allegata altresì certificazione attestante che nel raggio di mt. 50 non ci sono altri impianti con potenza inferiore o uguale a 20 Watt.

ART. 5 – AREE SENSIBILI PER IMPIANTI CON POTENZA SUPERIORE A 20 WATT

Spetta al Comune la piena autonomia della pianificazione urbanistica del proprio territorio comunale, così come stabilito dalla Legge n. 1150/1942.

Vengono definite con il presente regolamento "aree sensibili", nelle quali non è ammessa l'installazione di stazioni radiobase di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n. 36/2001, con potenza superiore a 20 Watt, le seguenti:

1. zone gravate da vincoli di inedificabilità assoluta (fasce di rispetto di pozzi di emungimento per acquedotto, fasce di rispetto cimiteriale, siti ambientali di interesse comunitario);
2. nuclei storici (corti rurali come individuate e perimetrare nello strumento urbanistico);
3. zone residenziali B - C2 - E4, come individuate e perimetrare nello strumento urbanistico;
4. fabbricati ed aree di pertinenza vincolati ai sensi del titolo I del D. Lgs. n. 42/2004;
5. zone F vocate alla realizzazione di ospedali, scuole, asili, case di cura e di riposo, nonché a parchi gioco e ad attività sportive, o le loro prossimità, purché permanentemente utilizzate e per una fascia di almeno mt. 100, calcolati tra il perimetro esterno di dette strutture e la base del manufatto che supporta l'antenna.

ART. 6 -INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CON POTENZA SUPERIORE A 20 WATT

L'installazione, la modifica e la sostituzione delle stazioni radiobase con potenza superiore a 20 Watt è subordinata al rilascio del titolo abilitativo di cui al D.P.R. n. 380/2001, secondo il modello allegato al D. Lgs. n. 259/2003. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato altresì al rispetto del presente regolamento, all'acquisizione del parere favorevole degli organi preposti alla tutela di eventuali vincoli gravanti sull'area di sedime, ivi compresa la simulazione grafica e fotografica e alla valutazione dell'A.R.P.A.V. competente, nonché del Consiglio Comunale, che si dovrà esprimere una volta acquisiti tutti gli assensi.

ART. 7 -PROCEDURE REPRESSIVE E SANZIONATORIE

L'installazione, la modifica e la sostituzione degli impianti in violazione agli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento comporterà l'avvio delle procedure sanzionatorie e repressive previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla restante normativa vigente in materia.

ART. 8 -CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Su istanza dell'Amministrazione, per gli impianti già esistenti sul territorio comunale e concessionari, entro 30 giorni dalla formale richiesta, dovranno fornire planimetria, validata da un tecnico abilitato, riportante la posizione dei siti e le caratteristiche degli impianti, inclusi i ponti radio se a servizio delle reti di telefonia mobile, nonché tutti gli elaborati previsti dall'art. 86, comma 8, del D. Lgs. 259/2003.

ART. 9-PRIORITA' DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI CON POTENZA SUPERIORE A 20 WATT

Al fine di minimizzare l'esposizione al rischio della popolazione e garantire un maggior controllo sul territorio, la installazione degli impianti con potenza superiore a 20 Watt è possibile in via preferenziale su idonea area pubblica, previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale che preveda il versamento di un canone annuo.

Nel caso in cui non siano disponibili aree pubbliche idonee, circostanza che dovrà risultare da provvedimento della Giunta Comunale, gli impianti potranno essere installati su area privata, in conformità alla normativa vigente ed al presente regolamento.

ART. 10 - TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

I progetti degli impianti dovranno indicare idonei accorgimenti atti ad integrare gli stessi nel contesto urbano ed ambientale, prevedendo misure di mitigazione dell'impatto visivo mediante l'uso di materiali, colori e tecnologie appropriati, nonché prescrivendo ove possibile la sistemazione a verde dell'area di pertinenza della struttura.

Inoltre ciascun gestore che, a termini del presente regolamento, realizza un nuovo impianto, dovrà adottare tipologie costruttive tali da renderlo idoneo all'eventuale successivo utilizzo da parte di altri gestori. Tale opportunità dovrà essere attestata in sede di presentazione dell'istanza.

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale si riserva l'insindacabile facoltà di eseguire almeno due accertamenti annuali sul corretto funzionamento degli impianti, a tutela della salute pubblica. A tal proposito la denuncia di inizio attività e la richiesta di autorizzazione per gli impianti di cui rispettivamente agli artt. 4 e 6 del presente regolamento sono subordinate ad un deposito cauzionale infruttifero, per ogni impianto installato, di € 5.000,00. Tale deposito sarà svincolato allorché l'impianto verrà completamente rimosso, previo accertamento dell'ufficio tecnico comunale. La somma in discorso costituirà garanzia per il recupero delle spese che il Comune dovesse sostenere in relazione all'espletamento degli accertamenti contemplati dal presente regolamento.

Il Comune, per lo svolgimento dei controlli e per la vigilanza sanitaria ed ambientale, si avvarrà, oltreché dell'ufficio tecnico comunale, delle strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) e degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni.

ART. 12 - RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE

L'Amministrazione potrà richiedere ai gestori degli impianti presenti sul territorio comunale la produzione di apposita assicurazione r/c contro danni alle persone ed alle cose, a favore del Comune di Oppeano, con massimale idoneo.

Tale polizza dovrà contenere tutte le clausole eventualmente stabilite dal Comune a garanzia dell'osservanza del presente regolamento.

Nel caso di accertamento di installazioni o condizioni di esercizio degli impianti non conformi alle norme di legge e del presente regolamento, si provvederà ad informare le autorità competenti, chiedendo nel contempo l'immediata disattivazione dell'impianto.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge, l'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di sua regolarizzazione accertata dall'Autorità competente, nonché di verifica da parte di questo Ente dell'osservanza del presente regolamento.



ART. 13-NORME DI RINVIO

L'applicazione del presente regolamento deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni derivanti da norme statali e regionali vigenti in materia di tutela ambientale e della salute pubblica.

Per quanto non previsto dallo stesso si fa riferimento alla Legge n. 36/2001 e al D. Lgs. n. 259/2003.

ART. 14-ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune, successiva alla esecutività della relativa delibera di approvazione.

APPROVATO CON DCC N. 38 DEL 07/04/2005.

AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER GG. 30 CONSECUTIVI, AD ESECUTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO CONSILIARE, DAL 29/04/2005.



SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe Pra

